

Procedura aperta ai sensi del D.lgs.36/2023 e ss.mm.ii., svolta tramite piattaforma telematica, per l'affidamento ad un unico operatore economico, dell'appalto di servizio della vendita on line di libri e della concessione del marchio per la vendita a terzi tramite piattaforma di *e-commerce* dei prodotti di Merchandising, di durata triennale.

Importo complessivo dell'appalto di servizio €.78.000,00 **oltre IVA;**

Importo stimato per la concessione del marchio CAI per la vendita a terzi: €.150.000,00 **oltre IVA.**

CIG: - **CUI:**

Trattandosi di un contratto misto, si precisa che l'oggetto principale del contratto è la concessione del marchio per la vendita a terzi tramite piattaforma di e-commerce dei prodotti di Merchandising.

CAPITOLATO SPECIALE

Articolo 1 – Oggetto del contratto

Il contratto ha per oggetto l'appalto del servizio della vendita on line di libri e la concessione per l'uso non esclusivo del marchio CAI e SICAI per la vendita a terzi dei prodotti di Merchandising, tramite piattaforma, al fine di promuovere il marchio del Club Alpino Italiano e del Sentiero Italia CAI, nell'ottica di un rafforzamento della propria immagine e dei valori identitari (*brand-identity*) del Sodalizio e della diffusione del senso di appartenenza dei soci, nonché di tutti coloro che, a diverso titolo, partecipano alle attività del CAI.

Il contratto affidato ad un unico operatore è articolato come segue:

1) **Appalto del servizio** della vendita on line di libri attraverso piattaforma di *e-commerce* con relativo servizio di magazzino, custodia e preparazione merce per la spedizione;

2) **Concessione** per l'uso non esclusivo del marchio del Club Alpino Italiano e del Sentiero Italia CAI per lo sviluppo e vendita dei prodotti appartenenti alle classi di seguito indicate personalizzate con marchio CAI e/o SICAI, mediante una **piattaforma** dedicata all'*e-commerce*;

I prodotti dovranno essere personalizzati con marchio CAI e/o SICAI.

L'aggiudicatario per quanto sopra descritto dovrà fornire una piattaforma digitale (il cui link dovrà essere riportato nel sito internet istituzionale del CAI) accessibile a tutti, per la vendita dei prodotti tramite *e-commerce*;

Alla scadenza della concessione la proprietà della piattaforma di *e-commerce* e degli eventuali profili social ad essa riconducibili saranno trasferiti senza alcun onere al CAI.

Al termine della Concessione e senza alcun onere per il CAI, l'aggiudicatario dovrà trasferire la piattaforma realizzata, comprensiva di tutti i dati contenuti, su una macchina virtuale di proprietà del CAI, assicurando la piena funzionalità del servizio dopo il trasferimento.

L'Aggiudicatario è tenuto a rilasciare al CAI il codice sorgente del software sviluppato, unitamente alla documentazione tecnica, entro il termine di scadenza della concessione.

L'Aggiudicatario dichiara e garantisce che tutti i componenti di terze parti utilizzati per la realizzazione della piattaforma software sono compatibili con la licenza Open Source e non violano alcun diritto d'autore.

Il CAI pertanto acquista la proprietà intellettuale e i relativi diritti di utilizzo, di quanto realizzato in esecuzione del presente capitolato (piattaforma di *e-commerce*, eventuali profili social, ...), così come la proprietà e tutti i diritti sui nomi dei domini resteranno di titolarità del CAI.

I criteri generali sottesi alle prestazioni oggetto del presente capitolato sono:

- **QUALITÀ E SICUREZZA:** garanzia della qualità dei beni e dei servizi forniti all'utente non solo nel rispetto delle prescrizioni legislative ed autorizzative, ma anche nella scelta dei materiali, di lavorazioni e tecnologie non inquinanti e che garantiscano la sicurezza e la tutela della salute degli utenti;
- **CONTINUITÀ:** impegno ad erogare il servizio in maniera continua, regolare e senza interruzioni. I casi di sospensione o riduzione del servizio possono derivare solo da cause indipendenti dalla volontà dell'aggiudicatario;
- **QUALITÀ, TUTELA DELL'AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ:** impegno a rispettare l'ambiente e a prevenire danni per la salute e l'ambiente stesso, a ridurre i quantitativi di rifiuti da smaltire e la loro pericolosità.

Le prestazioni oggetto del presente capitolato dovranno essere svolte in piena autonomia dall'aggiudicatario, in attuazione delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante, con la massima cura, a perfetta regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dalla *lex specialis* di gara e dalla normativa nello specifico settore di riferimento.

1.1 Elenco Prodotti

La licenza per l'uso **non esclusivo** del Marchio è concessa dal CAI al Licenziatario per le seguenti classi di prodotti e attività:

- Classe 14 (oreficeria, gioielleria, orologeria, medaglie, spille) con esclusione delle spille e delle medaglie istituzionali del CAI;
- Classe 16 (articoli di cartoleria) con esclusione di libri, manuali e altri prodotti a carattere editoriale;
- Classe 18 (cuoio e sue imitazioni, valige, ombrelli, zaini, borse per lo sport, porta carte ...);
- Classe 22 (corde, tende, tende da sole);
- Classe 24 (tessuti, coperte, biancheria da casa);
- Classe 25 (articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria ...);
- Classe 28 (articoli per la ginnastica e lo sport ...);
- Classe 35 Attività pubblicità e commercio, limitatamente alle sole classi date in licenza.

Per CLASSI: si intende l'insieme dei "Prodotti e attività", autorizzati e concessi, rientranti nella classificazione merceologica internazionale prevista dall'Accordo di Nizza del 1957.

L'aggiudicatario è tenuto a realizzare e a commercializzare prodotti a regola d'arte. I prodotti devono essere originali e di elevata qualità, devono rispettare le normative di settore **ed essere dotati di marcatura CE**.

I prodotti dovranno essere coperti da garanzia del produttore. Il CAI sarà sollevato da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di produzione, malfunzionamenti ed altri vizi palesi o occulti. L'aggiudicatario avrà l'obbligo di garantire che i prodotti siano idonei all'uso cui sono destinati e si impegna a manlevare e a tenere indenne il CAI da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata per danni derivanti dai vizi delle forniture. Sono a carico dell'aggiudicatario i rischi derivanti dal perimento fortuito dei beni oggetto della fornitura.

Articolo 2 – Durata e valore del contratto

2.1 Durata e importo dell'appalto di servizi

L'appalto di servizi ha durata triennale (36 mesi) a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto o dall'avvio del servizio in pendenza di stipula del contratto e un valore a base di gara pari a €78.000,00 oltre I.V.A.

2.2 Durata e valore della Concessione del Marchio

La concessione ha durata triennale (36 mesi) a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto o dall'avvio del servizio in pendenza di stipula del contratto.

Per la concessione del Marchio CAI e SICAI in riferimento alle attività di merchandising non è previsto alcun corrispettivo da parte del Club Alpino Italiano, l'aggiudicatario incamererà gli incassi delle vendite, assumendo interamente il rischio d'impresa.

Per la determinazione del volume d'affari si è fatto riferimento al dato storico della gestione interna, con un fatturato ordinario medio annuo di circa €35.000,00 oltre IVA (al netto del fatturato per i prodotti istituzionali – tessere, spille, bandiere, ecc. e per i prodotti da editoria – libri, manuali ecc.) tenuto conto che da alcuni anni non vengono rinnovati i prodotti, non vengono riforniti quelli esauriti e non viene svolta una campagna di promozione dei prodotti e che il numero dei soci alla chiusura tesseramento 2024 è di circa n.356.000 soci.

Ciò ha permesso di pervenire ad una stima di valore della concessione pari ad € 50.000,00 annui oltre IVA.

Pertanto, il volume globale di affari stimato è pari a complessivi € 150.000,00 oltre IVA, per tre anni di durata della concessione.

Le stime non impegnano in alcun modo il Club Alpino Italiano e non costituiscono alcuna garanzia di corrispondenti introiti per l'aggiudicatario, che assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente alla concessione. L'aggiudicatario, nell'assumere la veste di Concessionario, accetta che eventuali variazioni di qualunque entità non potranno dar luogo a rivendicazione o rivalsa alcuna, in quanto rientranti nell'alea normale legata al contratto di concessione.

Articolo 3 – Appalto di servizi

L'Appalto dei servizi ha per oggetto la vendita on line di libri attraverso piattaforma di vendita on line che sarà realizzata dal concessionario, il servizio di magazzino e custodia e di preparazione della merce e della necessaria documentazione per la spedizione.

Ai fini della preparazione dell'offerta si rende noto che il CAI attualmente attraverso il proprio portale di *e-commerce* <https://store.cai.it/14-editoria> provvede alla vendita on-line di libri e manuali.

Il catalogo on line dell'editoria contiene al momento n.212 prodotti editoriali cartacei e n.61 prodotti editoriali e-book.

Mediamente vengono realizzati ed inseriti a catalogo n.20 nuovi prodotti editoriali all'anno;

Sono stati evasi nell'anno 2023 n.1.127 ordini di prodotti editoriali e nel 2022 n.1.637 (n.b.: ogni ordine può contenere più prodotti editoriali).

Sono stati movimentati (tra vendite e omaggi) nel 2023 circa n.11.000 volumi e nel 2022 circa n.14.000 volumi.

Attualmente risultano a magazzino circa n.57.000 volumi editoriali.

I volumi sono attualmente così distribuiti:

- circa n.37.000 presso un magazzino di Via Fermi n.1 a Buccinasco (MI), imballati e collocati su bancali;
- circa n.20.000 presso il magazzino di Via Errico Petrella n.19 a Milano, sciolti e collocati su scaffali.

Relativamente all'attività di distribuzione agli operatori commerciali (librerie fisiche e on line) è in corso un contratto in esclusiva con altro operatore economico del settore che ha attualmente nel proprio magazzino circa n.1.500 volumi.

3.1 Modalità di esecuzione dell'appalto di servizi relativo ai prodotti editoriali

L'Aggiudicatario dovrà:

- migrare il catalogo di cui al precedente articolo 3 sul nuovo portale di *e-commerce*, evadere gli ordini di acquisto/cessione/preparazione alla spedizione e gestire i resi;
- aggiornare il portale con l'inserimento dei nuovi prodotti;
- gestire i rapporti con gli utenti attraverso contatto telefonico dedicato, attivo dal lunedì al venerdì per almeno 8 ore nella fascia oraria dalle 09.00 e alle 20.00;
- gestire i rapporti con gli utenti attraverso mail dedicata;
- preparare la merce in uscita (imballata) pronta per la consegna al corriere con la documentazione necessaria per l'invio;
- fornire il servizio di magazzino e custodia per il deposito dei prodotti editoriali posti in vendita sul portale;
- predisporre dal magazzino il materiale per le spedizioni al distributore librario e gestione dei resi;
- predisporre dal magazzino il materiale per le spedizioni in conto vendita a Sezioni CAI o a operatori commerciali e gestione dei resi;
- predisporre dal magazzino il materiale per le spedizioni presso la sede centrale del CAI e gestione dei resi;

- predisporre dal magazzino il materiale per le spedizioni per eventi CAI (eventi istituzionali propri o manifestazioni a cui il CAI partecipa), fino ad un massimo di 10 eventi sul territorio nazionale e gestione dei resi.
- predisporre la documentazione necessaria per la spedizione della merce, l'emissione delle fatture e delle note di credito per gli eventuali resi.

Per ogni consegna deve essere emessa apposita bolla di trasporto, recante l'indicazione di ogni singolo elemento e delle quantità consegnate. Le confezioni dei prodotti devono essere accuratamente sigillate, in modo da lasciare traccia in caso di manomissione.

L'Aggiudicatario è responsabile dei beni presenti nel magazzino ed allo stesso affidati in custodia e risponde di eventuali smarrimenti, deterioramenti, distruzione per qualsiasi causa e furti.

La consegna dei beni avverrà attraverso appositi verbali di carico.

Il trasferimento dei libri dagli attuali magazzini ubicati in Via Errico Petrella n.19 a Milano e in Via Fermi n.1 a Buccinasco (MI), ai magazzini individuati dall'Aggiudicatario avverrà a cura e spese dell'Aggiudicatario stesso entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto o dall'inizio anticipato del servizio nelle more della sottoscrizione del contratto.

I prezzi di vendita dei libri (e degli e-book) e i relativi costi di spedizione sono fissati dal CAI.

I costi di spedizione dei libri sono a carico del CAI.

Gli incassi delle vendite dei libri (e degli e-book) dovranno prevenire direttamente sul conto corrente del CAI che sarà comunicato all'aggiudicatario.

La relativa fatturazione sarà emessa dal CAI sulla base della documentazione predisposta dall'aggiudicatario.

La piattaforma di *e-commerce* che sarà predisposta dall'aggiudicatario dovrà pertanto consentire di effettuare contestualmente l'ordine di acquisto con un unico pagamento dei libri (e degli e-book) di proprietà del CAI e dei prodotti di merchandising dell'aggiudicatario a marchio CAI e/o SICAI, con versamento diretto degli incassi relativi alla vendita dei libri sul conto corrente del CAI e versamento degli incassi relativi ai prodotti di merchandising sul conto corrente dell'aggiudicatario.

Articolo 4 – Concessione della gestione del marchio

Il Club Alpino Italiano concede all'Aggiudicatario/Licenziatario, che accetta in aderenza ai propri obiettivi aziendali, al proprio know-how commerciale ed agli obblighi derivanti dal presente capitolato, una licenza per l'uso e lo sfruttamento commerciale del Marchio Club Alpino Italiano e Sentiero Italia CAI, come identificati al successivo punto 4.1.

La licenza consiste nel diritto del Licenziatario di utilizzare congiuntamente o disgiuntamente, il marchio CAI e il marchio SICAI, unicamente per caratterizzare e commercializzare sul portale di *e-commerce* gli articoli personalizzati indicati al precedente punto "1.1 Elenco prodotti" nell'ambito del territorio nazionale ed europeo.

I prodotti personalizzati dovranno essere preventivamente approvati dal Comitato Direttivo Centrale del CAI.

Il Club Alpino Italiano, in caso di mancata commercializzazione, opererà la revoca della licenza, riservandosi il diritto, dietro semplice comunicazione scritta indirizzata al Licenziatario, di concedere la licenza a terzi, senza che il Licenziatario possa avanzare pretese di sorta, quali richiesta di risarcimento e/o di indennizzo nei confronti del CAI;

Nell'utilizzo del marchio CAI e SICAI, l'aggiudicatario non deve compiere alcun atto o omissione che possa ledere la reputazione o utilizzare eventuali altri segni, scritte od informazioni che possano ingenerare confusione con il nome o il marchio o trarre in inganno l'utenza.

L'aggiudicatario può vendere i beni di cui al presente capitolato solo ed esclusivamente tramite

l'utilizzo della piattaforma digitale di *e-commerce* e alle condizioni definite nei documenti di gara. All'aggiudicatario non spetta l'esclusiva di utilizzo del marchio del CAI e SICAI.

L'aggiudicatario non può in alcun caso autorizzare terzi all'uso del marchio del CAI e del SICAI e utilizzare il marchio al di fuori delle prescrizioni del presente capitolato.

Il potenziale bacino di utenza a titolo meramente esemplificativo, può essere così quantificato:

- territoriale: nazionale ed europeo;
- soci CAI: circa 356.000;
- Sezioni n.521 e Sottosezioni: n.308;

I dati sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti e il CAI non garantisce né un numero minimo di utenti né il mantenimento nel tempo del numero dei soci.

4.1 Definizioni

Licenziatario/aggiudicatario/concessionario/appaltatore: si intende il soggetto affidatario della concessione di licenza d'uso e sfruttamento commerciale dei Marchi:

- Club Alpino Italiano (Numero registrazione: 0001328395 Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – e n.017890483 European Union Intellectual Property Office EUIPO per brevità d'ora in avanti “Marchio CAI”);
- Sentiero Italia CAI (Numero registrazione: 302018000031387 Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – e n. 018446089 European Union Intellectual Property Office EUIPO per brevità d'ora in avanti “Marchio SICAI”);

in modalità “non esclusiva per aree territoriali”, finalizzato alla commercializzazione dei prodotti indicati al precedente punto “1.1 Elenco Prodotti” personalizzati con il suddetto marchio.

Marchio: si intende la denominazione e lo stemma del Club Alpino Italiano e del Sentiero Italia CAI come registrato all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e all'EUIPO.

Prodotti: si intendono i prodotti indicati al precedente punto “1.1 Elenco Prodotti” riportanti il marchio e lo stemma del Club Alpino Italiano e Sentiero Italia CAI oggetto di licenza descritto nell'allegato “A” del presente capitolato, che vengono distribuiti e commercializzati dal Licenziatario.

Royalty: si intende la percentuale stabilita nel contratto di licenza che sarà riconosciuta al Club Alpino Italiano sulla base del fatturato annuo realizzato dal soggetto licenziatario derivante dallo sfruttamento della licenza oggetto del presente capitolato. Saranno prese in considerazione fino a due cifre decimali dopo la virgola.

Territorio: si intende l'ambito Nazionale ed Europeo.

Fatturato: si intende il fatturato realizzato dal Licenziatario e derivante dalla vendita dei Prodotti effettuata con lo sfruttamento della licenza. Il Fatturato deve intendersi al netto delle detrazioni effettuate per resi, indipendentemente dall'effettivo incasso, al netto dell'IVA.

Classi: si intende l'insieme dei “Prodotti”, autorizzati e concessi, rientranti nella classificazione merceologica internazionale prevista dall'Accordo di Nizza del 1957 come indicati al precedente punto “1.1 Elenco Prodotti”.

Licenza: si intende l'utilizzo non in esclusiva del Marchio da parte del Licenziatario, secondo quanto previsto dal presente atto.

Parti: si intendono il Club Alpino Italiano e l'operatore economico “licenziatario / aggiudicatario / concessionario / appaltatore”, ove indicati collettivamente.

4.2 Ripartizione delle competenze

Nell'esercizio della licenza, il Licenziatario è a conoscenza della ripartizione delle competenze in materia di tutela della proprietà industriale ed intellettuale del Marchio. In particolare, si conviene che tutte le attività riferite alla c.d. “tutela attiva” del Marchio (segnatamente: istanza di deposito, registrazione, conduzione delle eventuali opposizioni, redazione di memorie a sostegno della titolarità dei marchi, rilascio dei certificati, pubblicazione degli stessi, ecc.) siano valutate, verificate e condotte

direttamente dal CAI, anche avvalendosi di idoneo Studio legale e di consulenza operante nel settore. Si conviene che tutte le attività di vigilanza e di sorveglianza – ovverosia tutte le attività conseguenti alla registrazione effettiva del Marchio in un determinato Territorio ai fini anticontraffattori (quali pratiche per fermi doganali a scopo di verifica, perizie merceologiche di autenticità dei Prodotti, instaurazione di pratiche per sequestro merce e/o distruzione di Prodotti contraffatti, ecc.) – siano di esclusiva competenza del Licenziatario che ne sopporterà integralmente i relativi oneri, sentito il CAI.

4.3 Titolarità del Marchio

Il Licenziatario:

- riconosce ed accetta il Club Alpino Italiano quale soggetto autorizzato a disporre validamente del marchio e, pertanto, si impegna ad utilizzare la licenza ricevuta solo ed esclusivamente in relazione alle finalità stabilite nel presente capitolato;
- si impegna a segnalare con immediatezza al Club Alpino Italiano qualsiasi fatto o atto posto in essere da terzi che possa costituire violazione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale del Marchio, così come il verificarsi di qualsiasi iniziativa comunque pregiudizievole perpetrata da terzi a danno del CAI. In dette evenienze, il Licenziatario e il CAI si presteranno reciproca collaborazione per l'adozione di ogni iniziativa ritenuta utile alla protezione e alla tutela del Marchio, secondo la ripartizione delle competenze di cui al precedente punto 4.2;
- si obbliga ad escludere qualsiasi utilizzo del Marchio sui Prodotti con modalità tali da far ritenere – anche potenzialmente – che i Prodotti medesimi siano di provenienza del Club Alpino Italiano o di terzi. Resta infatti inteso che il controllo sull'intera filiera della produzione degli stessi è condotto direttamente, sotto la sua piena competenza e responsabilità, dal Licenziatario;
- si obbliga ad evidenziare sulla piattaforma digitale di e-commerce, sui Prodotti, sulle confezioni, sui dépliant illustrativi, sugli opuscoli informativi e di promozione, su ogni altro stampato pubblicitario, nonché, in qualsiasi altra forma di comunicazione diretta al pubblico consumatore (anche attraverso i media, i social network, i siti di e-commerce, il web), che la realizzazione e la commercializzazione/vendita dei Prodotti in parola è riconducibile al Licenziatario medesimo.

4.4 Indicazione della licenza

Successivamente alla stipula del contratto sarà specifico obbligo del Licenziatario, apporre sui prodotti l'indicazione della licenza rilasciata dal CAI.

Tutti i prodotti personalizzati CAI proposti dal Licenziatario dovranno essere sottoposti dal Licenziatario medesimo al CAI per l'approvazione da parte del Comitato Direttivo Centrale. L'approvazione formale, l'eventuale diniego motivato o la richiesta di modifica – sia sotto il profilo del corretto utilizzo del Marchio, sia sotto quello della stilistica – dovrà essere formalizzata dal CAI al Licenziatario, entro il termine stabilito di trenta giorni calendariali, decorrenti dalla ricezione della richiesta di approvazione.

La richiesta di approvazione di nuovi prodotti proposti in vendita compresi nelle le Classi di cui al precedente punto 1.1 potrà essere presentata al Comitato Direttivo con cadenza trimestrale.

Al Licenziatario è fatto assoluto divieto di produrre, distribuire o commercializzare i Prodotti non ancora approvati.

4.5 Royalties

Per la concessione della licenza ottenuta, il Licenziatario corrisponderà direttamente al CAI una royalty pari al otto per cento (8%), in aggiunta al canone di concessione, calcolata sul fatturato, esclusa l'IVA, realizzato per la vendita dei Prodotti a Marchio CAI e/o a Marchio SICAI.

La royalty sarà incrementata della percentuale di rialzo eventualmente offerta dall'Aggiudicatario in fase di gara.

4.6 Canone annuo di concessione

Indipendentemente dal fatturato realizzato, il Licenziatario si impegna, nella più ampia e valida forma legale, a versare direttamente al CAI un canone annuo di concessione pari a € 5.000,00 oltre IVA, per ciascun anno di tutta la durata del contratto, da corrispondere a seguito di emissione di relativa fattura da parte del CAI.

Il canone annuo sarà incrementato dell'eventuale rialzo offerto dall'Aggiudicatario in fase di gara. È fatto obbligo al Licenziatario di corrispondere al CAI il canone annuo a seguito della ricezione della fattura e, comunque, entro le scadenze improcrastinabili stabilite nel presente capitolato e nel contratto. L'inosservanza di quanto stabilito nel presente punto, ivi compresa:

- la mancata consegna dell'estratto conto;
- il mancato e/o ritardato pagamento delle royalties;
- il mancato e/o ritardato pagamento del canone annuo, costituirà grave inadempienza contrattuale e darà diritto al CAI – decorsi trenta giorni calendariali dalla ricezione da parte del Licenziatario della “diffida ad adempiere” formalizzata dal CAI medesimo (con lettera raccomandata A.R. o via PEC) – di dichiarare l'immediata risoluzione del contratto, con le conseguenze previste a carico del Licenziatario.

In tale evenienza, il Licenziatario sarà comunque obbligato al pagamento del dovuto e sarà soggetto al pagamento, a favore del CAI, di una penale di importo pari al canone annuo e alle royalties non corrisposte, maggiorata del 20% (venti per cento).

4.7 Scontistica

Il Licenziatario si impegna a praticare per tutti gli acquisti personalizzati con i Marchi CAI e/o SICAI i seguenti sconti sul prezzo di vendita finale (IVA inclusa):

- al dieci per cento (10%) per gli acquisti effettuati dalla Sede Centrale del CAI e dalle strutture territoriali del CAI (Sezioni, GR ecc.). Sconto oggetto di miglioria in fase di gara. Lo sconto sarà pertanto incrementato della percentuale di rialzo eventualmente offerta dall'Aggiudicatario in fase di gara;
- al dieci per cento (10%) per gli acquisti effettuati dai soci del CAI. Sconto non oggetto di miglioria in fase di gara.

4.8 Contabilità e Controlli

Per la gestione dell'attività di sfruttamento commerciale del Marchio CAI e SICAI oggetto del presente capitolato, il Licenziatario si impegna a mantenere un aggiornato e dettagliato rendiconto. Detto rendiconto dovrà essere conservato per tutta la durata contrattuale e fino a ventiquattro mesi oltre la data di scadenza naturale del contratto stesso.

In regime di vigenza contrattuale e fino ai ventiquattro mesi di cui sopra, il CAI ha la facoltà, riconosciuta dal Licenziatario di effettuare controlli – anche a mezzo di propri professionisti e/o incaricati o di società di revisione all'uopo individuate – sulle contabilità e su ogni altra documentazione a supporto della contabilità in questione, ivi compresa la facoltà di estrarre copia e la facoltà di visionare fatture, ordini di materiali, attrezzature e di materie prime, dichiarazioni fiscali, estratti conto, atti inerenti la produzione, la distribuzione e l'eventuale “resa” di Prodotti, le documentazioni fiscali dei siti internet e/o di e-commerce, gli atti amministrativi di vendite per corrispondenza.

L'attività di controllo, effettuata sempre in contraddittorio tra personale del CAI e del Licenziatario, potrà essere condotta mediante ispezioni contabili da effettuarsi presso le sedi societarie del Licenziatario, in orario lavorativo e con preavviso di almeno tre giorni lavorativi.

4.9 Riservatezza

Le Parti si impegnano a porre in essere ogni attività necessaria per proteggere la riservatezza delle informazioni tecniche e commerciali acquisite nel corso della vigenza contrattuale. La riservatezza delle informazioni dovrà essere mantenuta anche successivamente alla scadenza naturale del contratto

o dopo la sua eventuale risoluzione.

4.10 Divieto di cessione della licenza

Al Licenziatario è fatto divieto assoluto di cessione della licenza anche mediante la sottoscrizione di accordi, intese, contratti, patti o collaborazioni di condivisione commerciale, sponsorizzazione, co-sponsorizzazione, marketing o co-marketing o ulteriori cessioni, anche parziali, ovvero lo sviluppo di attività che riguardino la produzione dei Prodotti a marchio CAI e SICAI a favore di soggetti terzi, senza la preventiva richiesta scritta e il rilascio della conseguente autorizzazione – sempre in forma scritta – da parte del CAI.

Nel caso in cui le attività sopra indicate dovessero essere approvate, essendo il Licenziatario il destinatario della licenza concessagli dal CAI, l'obbligo di produzione dei Prodotti a marchio CAI e SICAI dovrà comunque essere sempre attestato al medesimo Licenziatario e mai a soggetti terzi. L'intrasferibilità della licenza oggetto del presente contratto permane anche in ipotesi di cessione d'azienda o ramo d'azienda. L'incedibilità permane anche in ipotesi di fusione per incorporazione qualora il Licenziatario sia incorporato, così come in ipotesi di scissione, qualora il Licenziatario scinda il ramo d'azienda afferente il settore per cui è concessa licenza.

La licenza oggetto del presente contratto non può in alcun modo essere ceduta – in tutto o in parte – a terzi.

4.11 Responsabilità e obbligo di manleva

Il Licenziatario dichiara e garantisce che tutti i Prodotti da esso realizzati e commercializzati sono conformi a tutte le prescrizioni normative e regolamentari vigenti in materia e **dotati di marcatura CE**.

Il Licenziatario riconosce di essere l'unico responsabile nei confronti del consumatore e/o dell'acquirente dei Prodotti, per eventuali violazioni normative e regolamentari inerenti il settore merceologico in oggetto e/o nel caso di danni a qualsiasi titolo cagionati a terzi, ivi compresi quelli derivanti dall'immissione sul mercato di prodotti difettati o fallati.

In ogni caso, il Licenziatario si obbliga – nella più ampia e valida forma legale – a tenere sollevato il CAI da ogni controversia e da conseguenti eventuali oneri di qualunque natura dovessero derivare da contestazioni, riserve e/o pretese risarcitorie avanzate da soggetti terzi, per responsabilità oggettiva, in ordine a quanto abbia diretto o indiretto riferimento all'attuazione del presente capitolato. Il Licenziatario si obbliga a non porre in essere alcun comportamento o iniziativa che, per sua natura, modalità o finalità, possa arrecare pregiudizio:

- al prestigio e alla rinomanza di cui gode il Marchio;
- alla reputazione commerciale del CAI;
- all'immagine del CAI;
- alla commercializzazione di altri beni concessi dal CAI a terzi.

Il Licenziatario riconosce ad ogni effetto di legge che la violazione di uno soltanto degli obblighi sopra elencati costituisce grave inadempienza contrattuale e darà diritto al CAI di dichiarare – decorsi infruttuosamente sessanta giorni calendariali dalla data della formalizzazione della “diffida ad adempiere” – la risoluzione immediata del contratto con le conseguenze previste a carico del Licenziatario.

In tale evenienza, il Licenziatario è obbligato a corrispondere al CAI, oltre alle somme comunque dovute, il pagamento di un importo – a titolo di penale – pari al canone annuo non ancora corrisposto, maggiorato del 20% (venti per cento) e fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno cagionato, ivi compresa la lesione del diritto d'immagine.

4.12 Obblighi conseguenti alla scadenza naturale del contratto o alla sua risoluzione.

All'atto della scadenza naturale del contratto, il Licenziatario dovrà cessare immediatamente ogni attività di commercializzazione dei Prodotti con marchio concesso in esclusiva.

Entro e non oltre il termine dei successivi quaranta giorni calendariali decorrenti dalla naturale scadenza contrattuale, il Licenziatario dovrà redigere un inventario fisico delle giacenze/scorte di magazzino, in contraddittorio con il CAI. Entro i successivi 180 giorni calendariali, decorrenti dalla data nella quale è stato redatto l'inventario di magazzino è data facoltà al Licenziatario di commercializzare le rimanenze dei Prodotti. Successivamente ai 180 giorni calendariali sopra indicati, al Licenziatario è comunque preclusa ogni attività di vendita e di commercializzazione dei Prodotti a Marchio oggetto della presente licenza su tutto il Territorio.

Nel caso in cui il Licenziatario non presti la dovuta collaborazione nelle operazioni di redazione dell'inventario fisico delle giacenze/scorte di magazzino e/o non rispetti la tempistica indicata nel presente articolo, ogni eventuale rimanenza dei Prodotti non potrà più in alcun modo essere commercializzata e dovrà essere immediatamente distrutta a totali spese del Licenziatario medesimo o, in alternativa, da questo ceduta gratuitamente al CAI.

Nel caso in cui il contratto dovesse essere risolto anticipatamente di diritto per l'applicazione di una delle ipotesi previste dal contratto il Licenziatario dovrà cessare immediatamente la commercializzazione dei Prodotti, procedendo comunque alla redazione dell'inventario delle giacenze/scorte di magazzino, in contraddittorio con il CAI, con l'obbligo di vendere – dietro richiesta scritta del CAI o del subentrante Licenziatario, nella quale i citati soggetti dichiarano di volersi avvalere della presente clausola – le rimanenze di Prodotti a Marchio “in blocco/a corpo”, così come risultanti dall'inventario delle giacenze/scorte di magazzino, ad un prezzo scontato del 50% (cinquanta per cento) IVA esclusa rispetto al “prezzo minimo unitario applicato nell'ultimo semestre.

Nell'ipotesi di risoluzione anticipata del presente contratto, il Licenziatario sarà comunque obbligato al pagamento, a favore del CAI, degli importi dovuti e già maturati, oltre ad eventuali altre somme spettanti al CAI a titolo di risarcimento.

In qualunque delle ipotesi previste dal presente punto – scadenza naturale del contratto o termine dello stesso per risoluzione anticipata – il Licenziatario ha l'obbligo di restituire entro trenta giorni calendariali, decorrenti dai sopracitati termini, tutti i disegni, le bozze, gli stampi, gli altri materiali relativi al Marchio oggetto di licenza, nonché le etichette eventualmente non utilizzate, i cartellini e gli stampati in genere impiegati a corredo della commercializzazione dei Prodotti a Marchio licenziati.

4.13 Promozione della vendita dei prodotti

In considerazione dell'attiva presenza del CAI sui principali social media, l'aggiudicatario può presentare una proposta, senza oneri per il CAI, di promozione della vendita degli articoli personalizzati, tramite l'apertura e la gestione di account dedicati, nelle piattaforme social di maggiore diffusione (facebook, instagram, etc.), in linea con le strategie e i contenuti valoriali del CAI.

Tali account (facebook, instagram, etc.) dovranno essere utilizzati solo per le finalità previste dalla documentazione di gara e potranno essere attivati previo accordo con il Comitato Direttivo Centrale.

Il CAI si riserva di collaborare nella promozione della vendita dei prodotti, ad esempio, condividendo i post sui social media ufficiali del Sodalizio.

Il CAI procederà, in collaborazione con l'aggiudicatario, all'applicazione periodica di metodologie di controllo e di valutazione sulla verifica della qualità dei prodotti, dei processi e della soddisfazione dell'utenza. Resta fermo che l'aggiudicatario dovrà attivare strumenti di monitoraggio volti a rilevare l'indice di gradimento degli utenti, il cui report dovrà essere trasmesso semestralmente al Direttore dell'Esecuzione del Contratto - DEC della Stazione Appaltante.

Articolo 5 - Piattaforma informatica per l'e-commerce e il monitoraggio delle vendite.

Nell'ambito dell'esecuzione del contratto di cui al presente capitolato, in riferimento alla vendita di libri (ed e-book) e dei prodotti di Merchandising, l'aggiudicatario dovrà dotarsi di una piattaforma informatica avente le caratteristiche di seguito riportate.

Si rammenta che tutti gli oneri relativi alla realizzazione, attivazione e gestione della piattaforma sono a totale carico dell'aggiudicatario e nulla sarà dovuto dal CAI.

La piattaforma dovrà essere realizzata esternamente al Portale del CAI, al quale sarà connessa tramite apposito collegamento ipertestuale.

Prima della pubblicazione, i moduli della piattaforma dovranno essere validati dal DEC del CAI che verificherà il rispetto dei requisiti riportati nei documenti di gara.

Il dominio internet del sito su cui sarà visibile la piattaforma sarà concordato con il CAI. I costi di registrazione, di mantenimento e di hosting presso un service provider sono interamente a carico dell'aggiudicatario per tutta la durata della Concessione. Nell'erogazione della prestazione, a carico dell'aggiudicatario, sono inclusi anche tutti gli oneri per la conduzione della procedura per l'ottenimento delle eventuali autorizzazioni necessarie per la commercializzazione on-line.

La piattaforma di e-commerce è finalizzata alla vendita on line dei libri (e degli e-book) e dei prodotti personalizzati approvati dal Comitato Direttivo del CAI:

- a tutti i potenziali utenti, a prezzi di mercato liberamente scelti dall'aggiudicatario e preventivamente comunicati al DEC della Stazione appaltante;
- alla Sede Centrale del CAI, alle strutture territoriali del CAI (Sezioni, GR ecc.), ai soci del CAI, ai prezzi scontati come indicato al precedente punto "4.7 Scontistica".

La piattaforma dovrà:

- consentire l'acquisto anche di più prodotti con un'unica transazione;
- consentire l'acquisto dei prodotti attraverso i più diffusi metodi di pagamento online predisponendo i collegamenti a banche e carte di credito appartenenti almeno ai circuiti di pagamento Visa, MasterCard, Maestro, American Express nonché attraverso Paypal e bonifico bancario, garantendo le opportune misure di sicurezza dei pagamenti e delle transazioni online mediante protocolli protetti (ad esempio SSL e HTTPS);
- consentire la realizzazione delle azioni promozionali, quali scontistica in caso di acquisto congiunto online di prodotti, applicazione di codici sconto (provenienti ad esempio da campagne promozionali o di co-marketing, se autorizzate dal CAI), sconti per diverse categorie di acquirenti;
- consentire di effettuare contestualmente l'ordine di acquisto con un unico pagamento dei libri (e degli e-book) di proprietà del CAI e dei prodotti di merchandising dell'aggiudicatario a marchio CAI e SICAI, con versamento diretto degli incassi relativi alla vendita dei libri sul conto corrente del CAI e versamento degli incassi relativi ai prodotti di merchandising sul conto corrente dell'aggiudicatario.
- esplicitare in maniera chiara e visibile le condizioni e modalità di vendita e di consegna con le relative tempistiche.

L'aggiudicatario si impegna a:

- rendere disponibili per la vendita solo ed esclusivamente prodotti personalizzati di cui al punto "1.1 Elenco prodotti" autorizzati dal Comitato Direttivo Centrale.

Non potranno essere inseriti nei cataloghi altri prodotti oltre a quelli di cui al punto "1.1 Elenco prodotti" autorizzati dal Comitato Direttivo Centrale;

- garantire che la piattaforma sia conforme a quanto prescritto dalle norme AgID sull'accessibilità dei siti della Pubblica Amministrazione (rif. Linee Guida sull'Accessibilità degli strumenti informatici <https://www.agid.gov.it/it/design-servizi/accessibilità>);
- rispettare i requisiti di accessibilità definiti dalla legge n. 4 del 9 gennaio 2004 e ss.mm.ii.;
- rendere disponibile in piattaforma, per ciascun articolo in vendita, un numero di foto non inferiore a 1 e provvedere all'aggiornamento di tali contenuti, alla loro modifica e rimozione su richiesta del CAI;
- prevedere per ciascun prodotto pubblicato una sintetica descrizione delle caratteristiche tecniche (materiale col quale è realizzato, dimensioni e/o taglie, eventuali colori disponibili, caratteristiche legate alla sostenibilità);
- rispettare la normativa e le linee guida di settore relativamente a accessibilità, idoneità funzionale,

efficienza, compatibilità, usabilità, affidabilità, sicurezza, manutenibilità, portabilità nonché essere ottimizzata per desktop, tablet e smartphone;

- rispettare i termini inerenti alla garanzia ex lege laddove prevista per ciascun articolo;
- rendere la piattaforma operativa e funzionante entro un limite di tempo ragionevole dalla data di stipula del contratto o dell'affidamento anticipato della concessione nelle more della sottoscrizione del contratto e comunque **non superiore a 4 mesi**;
- segnalare immediatamente l'eventuale presenza di anomalie nel funzionamento o di difformità riscontrate che determinano malfunzionamenti bloccanti o fermi dell'intera infrastruttura o di parti di essa. L'aggiudicatario si impegna inoltre a garantire, qualora si verificassero guasti e interruzioni del servizio, l'intervento di manutenzione e ripristino delle attrezzature nel minor tempo possibile e comunque entro **le 8 ore lavorative** dalla segnalazione (esclusi sabato, domenica e festivi). L'interruzione totale del servizio riconducibile a causa di forza maggiore non dà luogo ad ipotesi di responsabilità a carico dell'aggiudicatario. Si intende per forza maggiore ogni evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dalla volontà delle parti, che impedisca ad entrambe di adempiere ai propri obblighi contrattuali. Non costituiscono cause di forza maggiore i ritardi nell'implementazione della piattaforma, vertenze lavorative o scioperi, salvo che l'aggiudicatario non offra prova contraria. Se l'aggiudicatario si dovesse trovare in una delle situazioni classificabili nella definizione di causa di forza maggiore dovrà darne comunicazione al CAI nel più breve tempo possibile, e comunque entro e non oltre il termine di **7 giorni** dal verificarsi dell'evento impeditivo, tramite PEC, precisando la natura, la durata probabile e gli effetti prevedibili di detto avvenimento. La comunicazione dovrà essere inviata al DEC della Stazione Appaltante, il quale, previo contraddittorio con l'aggiudicatario, adotterà le misure ritenute opportune;
- garantire che il trattamento dei dati inseriti nella piattaforma sia improntato ai principi del GDPR e, pertanto, che i dati siano raccolti e trattati esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura. L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il CAI, previa comunicazione all'aggiudicatario mediante comunicazione via PEC, dichiara risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'aggiudicatario è tenuto a risarcire i danni che ne dovessero derivare;
- trasmettere al DEC della Stazione Appaltante, al fine del monitoraggio delle attività, tramite PEC con frequenza semestrale un report sulle vendite effettuate all'interno della piattaforma nonché dell'importo fatturato specifico per prodotto. I dati del monitoraggio saranno di proprietà del CAI che li userà anche per il calcolo delle royalty;
- trasmettere al CAI, al termine della concessione, tutti i dati inerenti all'implementazione della piattaforma e raccolti tramite la stessa, in forma strutturata e in formato editabile (a titolo esemplificativo e non esaustivo .xlsx, .csv, .xml, etc.).

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli aspetti relativi alla sicurezza informatica.

Resta di responsabilità esclusiva dell'aggiudicatario la protezione da eventuali attacchi informatici.

Articolo 6 – Corrispettivi e modalità di pagamento

6.1 Corrispettivo e modalità di pagamento dei servizi di vendita on line di libri, magazzino, deposito e preparazione alla spedizione.

Il corrispettivo per l'esecuzione dei servizi di vendita on line di libri attraverso la piattaforma di vendita on line, di magazzino, di deposito e preparazione alla spedizione della merce sarà versato previo ricevimento di regolare fattura, verifica regolarità del D.U.R.C. e della regolare esecuzione del contratto, così come previsto dal presente capitolato e dalla normativa vigente. I corrispettivi contrattuali saranno determinati sulla base dell'offerta presentata dall'aggiudicatario in fase di gara e liquidati mensilmente in

rate di pari importo.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, trovano applicazione le disposizioni del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. Eventuali rilievi e contestazioni concernenti la fatturazione o lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato, tramite PEC, determinano la sospensione del termine di pagamento relativamente alla/e fattura/e contestata/e.

6.2 Corrispettivo e modalità di pagamento del canone e delle royalty per la Concessione del Marchio

Nell'ambito della concessione del marchio in riferimento alla vendita dei prodotti di Merchandising nessun onere sarà a carico del CAI.

A fronte del rilascio della concessione del marchio, l'aggiudicatario si obbliga:

1) al pagamento al CAI di un "canone annuo di concessione" pari a €5.000,00 €/anno oltre IVA, per ciascun anno di durata del contratto. Il canone annuo sarà incrementato del rialzo offerto dall'Aggiudicatario in fase di gara;

Il canone è soggetto ad aggiornamento annuale, a partire dal 13-esimo mese dalla sottoscrizione del contratto o se antecedente dall'avvio della concessione nelle more della sottoscrizione del contratto (farà riferimento la comunicazione di affidamento anticipato della concessione), in base alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) verificatasi nell'anno precedente. L'aggiornamento annuo opera automaticamente, senza necessità di comunicazione, assumendo a riferimento il secondo mese antecedente a quello di scadenza di ciascuna annualità contrattuale.

2) al pagamento al CAI di royalty sul fatturato (imponibile fatture IVA esclusa), calcolata sulla base della quota di vendita dei prodotti personalizzati a marchio CAI e/o SICAI.

Le royalties saranno corrisposte dal Licenziatario direttamente al CAI su base semestrale (30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno). A tal fine, entro quindici giorni calendariali dal semestre di riferimento il Licenziatario invierà al CAI un "estratto conto", dal quale dovrà risultare analiticamente il Fatturato realizzato fino al semestre di riferimento, con l'indicazione anch'essa analitica dei Prodotti ai quali il Fatturato è riferito, le cui risultanze dovranno corrispondere al report annuale. L'obbligo di redigere e trasmettere l'estratto conto di cui sopra permarrà in capo al Licenziatario anche nel caso in cui nessun Fatturato sia stato realizzato nel semestre in questione.

Sull'estratto conto redatto dal Licenziatario, il CAI potrà – a suo insindacabile giudizio – effettuare tutti i controlli relativi alla correttezza dei dati in esso riportati, così come previsto dal precedente punto 4.8 "Contabilità e Controlli".

Il Licenziatario si atterrà al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 136/2010.

Il **canone di concessione** (comprensivo della percentuale di rialzo offerto in sede di gara) dovrà essere corrisposto in **rate semestrali posticipate** previa emissione di fattura da parte del CAI, e del relativo avviso di pagamento PAGOPA, entro e non oltre il termine di trenta giorni dall'emissione della stessa fattura.

L'importo riguardante le **royalty** per la concessione della gestione del logo dovrà essere corrisposto in due rate semestrali posticipate previa emissione di fattura da parte del CAI, e del relativo avviso di pagamento PAGOPA, entro e non oltre il termine di trenta giorni dall'emissione della stessa fattura.

Resta inteso che qualora la prima fatturazione del canone annuo avvenisse in date diverse dal 1° gennaio e 1° luglio, si fatturerà la frazione dell'anno iniziale per la porzione di mesi che vanno dalla data dell'avvio delle attività alla scadenza del I o II semestre dell'anno solare.

L'Aggiudicatario si obbliga a pagare per intero quanto stabilito nel presente paragrafo senza mai poterlo scomputare o diminuire, fatta salva diversa disposizione della Stazione Appaltante. L'Aggiudicatario

non potrà pretendere una riduzione degli importi contrattuali da corrispondere, o rimborsi e/o indennizzi di alcun genere, salvo diversa disposizione del DEC della Stazione Appaltante secondo quanto previsto nel presente Capitolato.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti i costi afferenti alla gestione del servizio/concessione, conduzione e gestione di ogni altra attività o di quanto necessario funzionale al corretto espletamento dello stesso.

Articolo 7 – Responsabile del servizio

L'aggiudicatario dovrà comunicare prima della stipula del contratto, il nominativo, i recapiti telefonici e indirizzo e-mail del Responsabile del servizio.

Il responsabile del servizio, per tutta la durata del contratto, dovrà farsi carico di accogliere le richieste e le segnalazioni da parte del CAI e di porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione.

Il Responsabile del servizio, dotato di idonee competenze professionali dovrà assicurare per eventuali urgenze/emergenze una pronta reperibilità telefonica dalle 09.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì. Sarà il referente unico per conto dell'aggiudicatario per tutti gli adempimenti contrattuali, comunicazioni, contestazioni, con il ruolo di supervisione e coordinamento.

Tutte le comunicazioni formali saranno effettuate al Responsabile del Servizio e si intenderanno come validamente rivolte ed eseguite, ai sensi e per gli effetti di legge, direttamente all'aggiudicatario stesso. Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Responsabile del Servizio, sarà considerato dal CAI dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'aggiudicatario.

Il CAI si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione del Responsabile del Servizio nel caso in cui questi dovesse risultare inidoneo o inadeguato per il servizio, senza che l'aggiudicatario possa sollevare obiezione alcuna.

Articolo 8 – Obblighi dell'operatore economico

Nell'esecuzione del contratto l'Aggiudicatario assicura le migliori prestazioni tecniche al fine di eseguirle a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto di tutte le condizioni e clausole espresse nei documenti di gara, nelle varie disposizioni di legge e regolamenti comunitari, con particolare riferimento alle caratteristiche tecniche e di sicurezza dei prodotti forniti.

L'Aggiudicatario si impegna, oltre a quanto già previsto dal presente Capitolato a:

- adottare tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto/concessione. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti, è a totale carico dell'esecutore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa;
- manlevare il CAI dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione alla responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore, etc.;
- manlevare il CAI dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione, diretta ed indiretta, delle obbligazioni derivanti dal Contratto, nonché in relazione a danni accidentali causati da terzi e/o da eventi naturali;
- predisporre tutti gli strumenti, le metodologie e l'organizzazione necessaria atti a garantire elevati livelli delle prestazioni connesse all'oggetto del Contratto;
- impiegare nell'esecuzione delle prestazioni personale formato, avente adeguate capacità tecnico-organizzative e comprovata esperienza per lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto/concessione;
- rispettare le disposizioni in materia di contratti di lavoro, sicurezza e di igiene del lavoro e di quant'altro possa, comunque, interessare le attività oggetto dell'appalto/concessione;
- intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo agli eventuali problemi che dovessero sorgere

in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni, nonché, all'accertamento di eventuali danni; inoltre dovrà garantire la qualità del servizio nel suo complesso;

- gestire gli ordini e il magazzino, coordinando spedizioni e resi;
- rispettare quanto previsto nei documenti di gara e dalla legislazione vigente relativamente a confezionamento, etichettatura, spedizioni e consegne, oneri, responsabilità e obblighi a carico dell'aggiudicatario;
- non sospendere unilateralmente il servizio;
- garantire assistenza post-vendita e tecnica a tutte le categorie di utenti della piattaforma mediante un canale apposito che fornisca supporto agli utenti in tempi ragionevolmente brevi per almeno 8 ore nella fascia oraria dalle 09.00 e alle 20.00 dal lunedì al venerdì.

Articolo 9 - Cauzione definitiva

Al momento della stipula del contratto, l'Aggiudicatario dovrà prestare la cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 117 D.Lgs. 36/2023.

La cauzione definitiva, costituita nelle forme di legge, è a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento danni, nonché delle spese che eventualmente il CAI dovesse sostenere durante l'appalto/concessione per fatto imputabile al concessionario, a causa di inadempimento o inesatto adempimento dei suoi obblighi.

La cauzione verrà in ogni caso incamerata qualora l'Aggiudicatario dovesse senza valido e ben giustificato motivo chiedere l'interruzione del rapporto contrattuale durante la durata del servizio o della concessione o comunque di fatto interrompere l'erogazione del servizio/concessione senza preavviso o giustificato motivo. Resta salvo per il CAI l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'Aggiudicatario dovrà reintegrare la cauzione di cui il CAI abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, pena la risoluzione del contratto.

Articolo 10 – Assicurazione

L'Aggiudicatario risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio/concessione restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del CAI.

Prima della sottoscrizione del verbale di avvio del servizio/concessione o della sottoscrizione del contratto, l'Aggiudicatario dovrà presentare copia della idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per tutti i danni derivanti da comportamenti del proprio personale o dall'esecuzione del servizio/concessione per l'intera vigenza contrattuale avente durata pari a quella del contratto, con l'espressa rinuncia da parte della compagnia assicurativa ad ogni rivalsa nei confronti del CAI. Dovranno essere consegnate al CAI anche le copie delle quietanze di rinnovo ad ogni scadenza anniversaria ricadente nel periodo di validità del contratto. La suddetta polizza assicurativa dovrà tenere conto specificatamente della responsabilità civile verso terzi e verso i propri dipendenti, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione delle prestazioni affidate. La somma assicurata a copertura di eventuali danni, compresi quelli ambientali, dovrà essere almeno pari a € 5.000.000,00 ed il massimale per l'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori di lavoro (RCTO) dovrà essere pari almeno a € 5.000.000,00 per sinistro.

L'inadeguatezza delle polizze non consente di procedere alla sottoscrizione del Contratto.

Il CAI non assume nessuna responsabilità per eventuali furti o danneggiamenti e per qualsiasi altro danno che dovesse derivare all'Aggiudicatario per opera di terzi.

Resta fermo l'obbligo per l'Aggiudicatario di tenere indenne il CAI da ogni risarcimento anche per danni che eccedano l'importo assicurato.

Articolo 11 - Misure specifiche di sicurezza

L'Aggiudicatario, nell'espletamento del servizio/concessione affidati, dovrà provvedere, in autonomia e

senza alcun compenso speciale, a tutte le opere e presidi necessari per garantire la sicurezza e la salubrità dei luoghi di lavoro, sia nei confronti del personale direttamente o indirettamente impiegato che di terzi che frequentano i luoghi in cui si svolgerà il servizio/concessione, nel rispetto scrupoloso della legislazione vigente in materia e, in particolare, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

Considerata la natura del contratto, non risulta possibile prevedere in questa sede l'entità, la natura e la localizzazione delle singole lavorazioni che potrebbero essere effettuate dall'Aggiudicatario in attuazione del servizio affidato/concesso, con particolare attenzione agli specifici rischi connessi e ai relativi costi.

Allegati:

- all. A: il marchio e lo stemma del Club Alpino Italiano e del Sentiero Italia CAI oggetto della presente licenza;
- all. B: diagramma flusso piattaforma.